



XXXIII SESSIONE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PROCESSO VERBALE N. 29

Deliberazione n. 104 del 5 febbraio 2026

**OGGETTO: CONTRARIETÀ ALLA PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DEL DDL SUL REATO DI VIOLENZA SESSUALE CHE ELIMINA IL PRINCIPIO DEL CONSENSO LIBERO, ATTUALE E INEQUIVOCO.**


Consiglieri		pres.	ass.	Consiglieri		pres.	ass.
1	Agabiti Paola	x		12	Michelini Letizia	x	
2	Arcudi Nilo	x		13	Pace Eleonora	x	
3	Betti Cristian	x		14	Pernazza Laura	x	
4	Bistocchi Sarah	x		15	Proietti Maria Grazia	x	
5	Bori Tommaso		x	16	Proietti Stefania		x
6	De Rebotti Francesco	x		17	Ricci Fabrizio	x	
7	Filipponi Francesco	x		18	Romizi Andrea		x
8	Giambartolomei Matteo	x		19	Simonetti Luca	x	
9	Lisci Stefano	x		20	Tagliaferri Bianca Maria	x	
10	Melasecche Germini Enrico	x		21	Tesei Donatella		x
11	Meloni Simona	x					

PRESIDENTE: SARAH BISTOCCHI

CONSIGLIERA SEGRETARIA: BIANCA MARIA TAGLIAFERRI

ESTENSORE: ANNA LISA PASQUALINI

VERBALIZZANTE: ELISABETTA BRACONI



**Deliberazione n. 104 del 5 febbraio 2026**

**OGGETTO: CONTRARIETÀ ALLA PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DEL DDL SUL REATO DI VIOLENZA SESSUALE CHE ELIMINA IL PRINCIPIO DEL CONSENSO LIBERO, ATTUALE E INEQUIVOCO.**

**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

**Vista** la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

**Vista** la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa);

**Vista** la mozione presentata dai Consiglieri Ricci (primo firmatario) e Proietti Maria Grazia, recante "CONTRARIETÀ ALLA PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DEL DDL SUL REATO DI VIOLENZA SESSUALE CHE ELIMINA IL PRINCIPIO DEL CONSENSO LIBERO, ATTUALE E INEQUIVOCO." (Atto n. 447);

**Udita** l'illustrazione dell'atto in oggetto da parte del Consigliere Ricci;

**Uditi** gli interventi dei Consiglieri regionali e dell'Assessore Competente per materia;

**con votazione sul testo dell'atto n. 447,  
che ha riportato 11 voti favorevoli 6 voti contrari,  
espressi nei modi di legge dai 17 Consiglieri presenti e votanti**

**DELIBERA**

di approvare il seguente ordine del giorno:

**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

**PREMESSO CHE**

- Il 19 novembre 2025 la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità il disegno di legge di riforma dell'articolo 609-bis del Codice penale, frutto di un accordo bipartisan tra il Governo e le opposizioni, che introduceva il principio dell'assenza di "consenso libero e attuale" quale elemento centrale per la configurazione del reato di violenza sessuale, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul del 2011;
- In data 22 gennaio 2026, la senatrice della Lega e presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato una proposta di riformulazione del testo che elimina completamente ogni riferimento al consenso, sostituendolo con la generica e controversa nozione di "volontà contraria" e di "espressione del dissenso", stravolgendo così l'impianto della riforma approvata dalla Camera;

**CONSIDERATO CHE**

- La Convenzione di Istanbul del 2011 "*sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*", ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013, rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per



contrastare la violenza di genere e stabilisce all'articolo 36 che il consenso *"deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto"*;

- La legislazione italiana appare sul punto obsoleta e gravemente lacunosa, anche rispetto a quelle degli altri Paesi europei. Secondo dati di Human Rights Watch, ad oggi sedici Stati membri dell'Unione Europea su 27 hanno introdotto nelle proprie legislazioni una definizione di stupro basata sul consenso, mentre undici Stati, tra cui attualmente l'Italia, mantengono definizioni antiquate, generiche, che non allineate rispetto ai principi internazionali in materia. Ciò comporta asimmetrie applicative, problemi di interpretazione in sede giurisprudenziale e aumenta in rischio concreto di vittimizazioni secondarie nel corso dei processi;
- Già nel 2018 la Svezia ha introdotto una legislazione basata sul consenso affermativo, definendo stupro qualsiasi rapporto sessuale senza consenso verbale o fisico, seguita da numerosi altri Stati europei tra cui Spagna (2022), Belgio, Germania, Irlanda, Danimarca, Grecia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Slovenia, Croazia, Finlandia, Repubblica Ceca, Polonia e, più recentemente, la Francia che il 29 ottobre 2025 ha approvato definitivamente una legge che definisce la violenza sessuale come "qualsiasi atto sessuale non consensuale";
- La Francia, in particolare, ha compiuto questo passo storico dopo il caso di Gisèle Pelicot, una donna stuprata per anni dal marito e da decine di altri uomini mentre era incosciente, caso che ha evidenziato le gravi lacune della precedente legislazione francese basata esclusivamente su "violenza, coercizione, minaccia o sorpresa". La nuova legge francese specifica che il consenso deve essere "libero e informato, specifico, preventivo e revocabile" e non può essere dedotto dal silenzio o dall'inerzia della vittima;
- La stessa Corte di cassazione italiana, con orientamento giurisprudenziale consolidato negli ultimi dieci anni, ha definito il reato di violenza sessuale a partire dall'assenza di consenso, e non dalla necessità che la vittima manifesti un dissenso esplicito o subisca violenza fisica o minacce evidenti;
- La proposta Bongiorno, riportando il dissenso al centro del reato, rischia di cancellare questo orientamento giurisprudenziale e di offrire agli avvocati difensori strumenti per sottoporre le vittime a interrogatori umilianti e invasivi, ponendo l'onere della prova sul comportamento della vittima piuttosto che sulla condotta dell'aggressore;
- La nuova formulazione prevede inoltre una riduzione delle pene per la violenza sessuale "senza altre specificazioni", che passa da una reclusione di 6-12 anni (testo approvato alla Camera) a 4-10 anni, mantenendo il range 6-12 anni solo se *"il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa"*;
- Secondo i dati Istat, solo il 10% delle violenze sessuali viene denunciato in Italia, e le denunce non sono in aumento, mentre crescono significativamente le violenze sessuali contro le donne tra i 18 e i 25 anni. La riforma basata sul consenso potrebbe incoraggiare le denunce e ridurre i legittimi timori di vittimizazione secondaria delle vittime che decidono di denunciare;

## **EVIDENZIATO CHE**



- La modifica proposta dalla senatrice Bongiorno tradisce l'accordo unanime raggiunto alla Camera, rappresentando una frattura gravissima del patto politico bipartisan sulla tutela delle donne;
- Le associazioni femministe e i centri antiviolenza hanno espresso forte preoccupazione per questa riformulazione, evidenziando come l'ambiguità della nozione di atti sessuali "a sorpresa" e lo spostamento del focus dall'atto al danno misurabili costituiscano elementi di grave arretramento;
- La scelta di tornare a una definizione di stupro incentrata sul dissenso e non sul consenso riporta l'ordinamento italiano a una concezione giuridica superata, che pone al centro della valutazione il comportamento della vittima anziché la libertà di autodeterminazione della persona;
- L'arretramento rispetto all'accordo raggiunto alla Camera rivela le contraddizioni interne alla maggioranza di Governo e le pressioni della Lega, che sin da novembre 2025, con le dichiarazioni del Vicepremier Matteo Salvini, aveva espresso perplessità sul testo approvato, paventando un presunto rischio di "vendette personali" e di "intasamento dei tribunali";

## **IMPEGNA**

### **LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LA GIUNTA REGIONALE**

1. A esprimere formalmente, nelle sedi istituzionali appropriate e attraverso la Conferenza delle Regioni, la netta contrarietà della Regione Umbria alla riformulazione del disegno di legge sulla violenza sessuale presentata dalla senatrice Bongiorno, che elimina il principio del consenso dal testo approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati;
2. A sollecitare il Governo nazionale e il Parlamento affinché venga ripristinato il testo originario approvato dalla Camera, basato sul principio del "consenso libero e attuale", in linea con la Convenzione di Istanbul e con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione, respingendo ogni arretramento rispetto all'accordo bipartisan raggiunto;
3. A promuovere – di concerto con il Centro Pari Opportunità (CPO) della Regione – in collaborazione con le associazioni che operano nel contrasto alla violenza di genere e con i centri antiviolenza presenti sul territorio regionale, iniziative di sensibilizzazione e formazione sulla cultura del consenso, rivolte alla cittadinanza e in particolare alle giovani generazioni.

L'estensore  
Anna Lisa Pasqualini  
(firma apposta digitalmente  
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)

La Presidente  
Sarah Bistocchi  
(firma apposta digitalmente  
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)